

# 61965J0016

<a href="#">Link permanente</a> (per i bookmark)	<b>Dati complementari:</b> <input type="checkbox"/> Lingue e formati disponibili <input checked="" type="checkbox"/> Testo	<input type="button" value="GO"/>
< Nota bibliografica 1 di 2 >		
<p><b>Titolo e riferimento</b></p> <p><b>Sentenza della Corte del 1° dicembre 1965.</b></p> <p><b>Firma G. Schwarze contro Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel.</b></p> <p><b>Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hessisches Finanzgericht - Germania.</b></p> <p><b>Causa 16-65.</b></p> <p><i>raccolta della giurisprudenza</i>  <i>edizione francese pagina 01081</i>  <i>edizione olandese pagina 01104</i>  <i>edizione tedesca pagina 01152</i>  <i>edizione italiana pagina 00910</i>  <i>edizione speciale inglese pagina 00877</i>  <i>edizione speciale danese pagina 00131</i>  <i>edizione speciale greca pagina 00191</i>  <i>edizione speciale portoghese pagina 00239</i>  <i>edizione speciale spagnola pagina 00265</i>  <i>edizione speciale svedese pagina 00227</i>  <i>edizione speciale finlandese pagina 00227</i></p> <p><b>Testo</b></p> <p><a href="#">html</a></p> <p><b>Lingua facente fede</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ tedesco</li> </ul> <p><b>Date</b></p> <p>del documento: 01/12/1965  della domanda: 16/03/1965</p> <p><b>Classificazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>Codice repertorio giurisprudenza:</b>  <b>B-19.04.02 Comunità economica europea / Comunità europea / Contenzioso / Rinvio pregiudiziale / Competenza della Corte</b>  <b>B-20.05 Comunità economica europea / Comunità europea / Atti delle istituzioni / Motivazione</b>  <b>B-20.05 Comunità economica europea / Comunità europea / Atti delle istituzioni / Motivazione</b>  <b>B-03.04.01.00 Comunità economica europea / Comunità europea / Agricoltura / Le varie organizzazioni comuni dei mercati agricoli / Cereali / In generale</b></li> <li>▶ <b>Argomento:</b>  agricoltura, cereali</li> </ul> <p><b>Altre informazioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>Autore:</b>  Corte di giustizia delle Comunità europee</li> </ul>		

- ▶ **Forma:**  
sentenza

#### Procedimento

- ▶ **Tipo di procedimento:**  
Domanda pregiudiziale
- ▶ **Osservazioni:**  
Francia, Commissione, Paesi Bassi, Repubblica Federale Tedesca, Stati membri, Istituzioni
- ▶ **Nazionalità delle parti:**  
Repubblica federale di Germania
- ▶ **Giudice relatore:**  
Donner
- ▶ **Avvocato generale:**  
Gand
- ▶ **Giudice a quo:**  
\*A9\* Finanzgericht Hessen, Vorlagebeschuß vom 26/02/1965 (VI A - 1043/64)  
- Deutsche Außenwirtschafts-Rundschau 1965 p.88-91  
- Recht der internationalen Wirtschaft 1965 p.157-159  
- Paetow, Hans: Ein deutscher Vorlagebeschuß nach Art. 177 EWG-Vertrag, Monatsschrift für deutsches Recht 1965 p.961-963

#### Dottrina

- ▶ **Dottrina relativa alla sentenza:**  
Schibel, Roland: Außenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters / Recht der Internationalen Wirtschaft 1965 p.458-459  
J.K.: S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 1966 p.43-48  
Tomuschat, Christian: Cahiers de droit européen 1966 p.83-89  
Rigaux, François: Common Market Law Review 1966 p.465-468  
Gori, Paolo: Sul controllo in via pregiudiziale della "validità" degli atti della Comunità economica europea, Giurisprudenza italiana 1966 I Sez.I Col.353-362  
Бულიи, Жан ; Шевалие, Роже-Мишел: Обща характеристика, Най-важни решения на Съда на Европейските общности (Ed. Институт по Европейско право - Sofia) 2007 p.74-76

#### Relazioni tra i documenti

- ▶ **Trattato:**  
Comunità economica europea
- ▶ **Pronunce che interessano gli atti:**  
Convalida (con decisione pregiudiziale) [31964D0124](#)
- ▶ **Atti citati nella giurisprudenza:**  
[31964D0124](#): P 1094 - 1099  
  
[11957E177-L1LB](#): P 1094 1095  
  
[11957E173](#): P 1095  
  
[31962R0019-A03](#): P 1095 1097  
  
[11957E189-L4](#): P 1095  
  
[11957E190](#): P 1095 1096 1097  
  
[11957E191-L2](#): P 1095  
  
[31963D0024](#): P 1096  
  
[31962R0089-A07](#): P 1096  
  
[31962R0089-A08](#): P 1096

**31962R0089-A09:** P 1096

**31962R0019:** P 1097 1098

**31962R0089:** P 1097 1098

**31962R0019-A02:** P 1097

**11957E009-P2:** P 1098

**31962R0086:** P 1098

► **Seleziona l'insieme dei documenti che citano il presente documento**

## Testo

Doppia visualizzazione: **DE EN FI FR IT NL SV**

**Massima**  
**Parti**  
**Motivazione della sentenza**  
**Decisione relativa alle spese**  
**Dispositivo**

### Parole chiave

++++

1 . PRONUNZIA PREGIUDIZIALE - OGGETTO - VALIDITA DI UN ATTO COMUNITARIO - POTERI DELLA CORTE

( TRATTATO CEE, ARTICOLO 177 )

2 . ATTI DI UN' ISTITUZIONE - MOTIVAZIONE - PRINCIPI GENERALI

( TRATTATO CEE, ARTICOLO 190 )

3 . ATTI DI UN' ISTITUZIONE - MOTIVAZIONE - SEGUITO DI DECISIONI - RICHIAMO ALLA MOTIVAZIONE DI CARATTERE PERMANENTE DELLA DECISIONE ORIGINALE - AMMISSIBILITA

( TRATTATO CEE, ARTICOLO 190 )

4 . AGRICOLTURA - CEREALI - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - PRODOTTI RACCOLTI IN UNO STATO MEMBRO ESPORTATORE - PRODOTTI CHE VI SI TROVANO IN LIBERA PRATICA - NON VANNO TENUTI DISTINTI

( REGOLAMENTO N . 19 DEL CONSIGLIO, ARTICOLI 2 E 3 )

### Massima

*1 . QUALORA RISULTI CHE LE QUESTIONI DEFERITE DA UN GIUDICE NAZIONALE HANNO IN REALTA AD OGGETTO LA VALIDITA DI ATTI COMUNITARI, LA CORTE E TENUTA A PRONUNCIARSI, SENZA IMPORRE AL GIUDICE PROPONENTE UN FORMALISMO PURAMENTE DILATORIO, INCOMPATIBILE CON LA NATURA DEI MECCANISMI ISTITUITI DALL' ARTICOLO 177 .*

*2 . IL GRADO DI PRECISIONE DELLA MOTIVAZIONE DI UN ATTO DEV' ESSERE PROPORZIONATO ALLE POSSIBILITA MATERIALI ED ALLE CONDIZIONI TECNICHE O AL TEMPO DISPONIBILE PER LA SUA ADOZIONE . OVE NECESSARIO, L' AMMINISTRAZIONE PUO' LIMITARSI A INDICARE IN MODO GENERALE GLI ELEMENTI FONDAMENTALI E LA PROCEDURA SEGUITA NEL VAGLIARE I FATTI, SENZA BISOGNO DI PRECISARE QUESTI ULTIMI .*

*3 . IN CASO DI NUMEROSE DECISIONI SUCCESSIVE AVENTI LO STESSO OGGETTO, UNA DI ESSE PUO' ESSERE VALIDAMENTE MOTIVATA PER RELATIONEM ALLA MOTIVAZIONE DI CARATTERE PERMANENTE E GENERALE CONTENUTA NELLA DECISIONE PRIMA IN ORDINE DI TEMPO .*

*4 . IL REGOLAMENTO N . 19 NON HA INTESO FAR DISTINZIONE TRA I PRODOTTI RACCOLTI*

*NELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE E QUELLI CHE VI SI TROVANO IN LIBERA PRATICA .*

## **Parti**

NEL PROCEDIMENTO 16-65

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA, A NORMA DELL' ARTICOLO 177 DEL TRATTATO CEE, DALLO HESSISCHES FINANZGERICHT NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA

LA DITTA C . SCHWARZE, DI BREMA,

E

LA " EINFUHR - UND VORRATSSTELLE FUER GETREIDE UND FUTTERMITTEL "

( UFFICIO D' IMPORTAZIONE E DI APPROVVIGIONAMENTO PER I CEREALI E I FORAGGI ),

DI FRANCOFORTE SUL MENO,

## **Motivazione della sentenza**

SULLA NATURA DEL RINVIO

DAL TENORE DELLE QUESTIONI DEFERITE SI DESUME CHE LO HESSISCHES FINANZGERICHT MIRA AD OTTENERE NON TANTO L' INTERPRETAZIONE DEL TRATTATO O DI UN ATTO DELLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA, QUANTO UNA PRONUNZIA PREGIUDIZIALE CIRCA LA VALIDITA DI TALE ATTO, A NORMA DELL' ARTICOLO 177, PRIMO COMMA, LETTERA B .

AI PUNTI 1-3, IL FINANZGERICHT INDICA GLI ELEMENTI CHE POSSONO FAR DUBITARE DELLA LEGITTIMITA DELLA DECISIONE DI CUI E CAUSA, MENTRE AI PUNTI 4-6 CHIEDE ALLA CORTE DI STATUIRE CIRCA GLI EFFETTI DI UN' EVENTUALE INVALIDITA .

LA SITUAZIONE DELLA CONTROVERSIA DI MERITO, QUALE E DESCRITTA NELL' ORDINANZA DI RINVIO, CONFERMA QUESTA OPINIONE, AVENDO LA RICORRENTE IN DETTO PROCEDIMENTO FONDATA LA SUA DOMANDA SULLA PRETESA ILLEGITTIMITA DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DI CUI TRATTASI .

NELLE SUE OSSERVAZIONI, IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE SOSTIENE CHE DIVERSE QUESTIONI FRA QUELLE DEFERITE OLTREPASSANO I LIMITI DELL' INTERPRETAZIONE DEL TRATTATO . LA CORTE, OVE SI PRONUNCIASSE SU QUESTE PRESUNTE QUESTIONI D' INTERPRETAZIONE, STATUIREBBE IN REALTA SULLA VALIDITA DI ATTI DELLE ISTITUZIONI DELLA CEE .

SE E BEN VERO, COME SOSTIENE DETTO GOVERNO, CHE L' ARTICOLO 177 NON CONCEDE ALLA CORTE FACOLTA DI ANNULLARE TALI ATTI, NON E MEN VERO CHE QUESTA NORMA ATTRIBUISCE ESPRESSAMENTE ALLA CORTE IL POTERE DI STATUIRE SULLA VALIDITA DEGLI ATTI MEDESIMI .

QUALORA RISULTI CHE LE QUESTIONI DEFERITE DA UN GIUDICE NAZIONALE ABBIANO IN REALTA AD OGGETTO LA VALIDITA DI ATTI COMUNITARI, LA CORTE E TENUTA A PRONUNCIARSI, SENZA IMPORRE AL GIUDICE PROPONENTE UN FORMALISMO CHE SERVIREBBE UNICAMENTE A RITARDARE IL PROCEDIMENTO A NORMA DELL' ARTICOLO 177 E CHE SAREBBE INCOMPATIBILE CON LO SPIRITO DELLO STESSO . UN SIFFATTO RIGORE FORMALISTICO E CONCEPIBILE NEI PROCEDIMENTI A CARATTERE CONTENZIOSO IN CUI I DIRITTI RECIPROCI DELLE PARTI SONO RETTI DA RIGIDE NORME, MA E FUOR DI LUOGO NEL CAMPO SPECIALE DELLA COOPERAZIONE FRA GIUDICI A NORMA DELL' ARTICOLO 177, LA CUI CARATTERISTICA CONSISTE NEL FATTO CHE IL GIUDICE NAZIONALE E LA CORTE DI GIUSTIZIA - CIASCUNO ENTRO I LIMITI DELLA PROPRIA COMPETENZA ED ALLO SCOPO DI GARANTIRE L' APPLICAZIONE UNIFORME DEL DIRITTO COMUNITARIO - DEVONO COLLABORARE DIRETTAMENTE ALL' ELABORAZIONE DELLA DECISIONE .

QUALSIASI ALTRO CRITERIO FINIREBBE PER ABBANDONARE IN PRATICA ALLE GIURISDIZIONI NAZIONALI LA COMPETENZA A STATUIRE SULLA VALIDITA DEGLI ATTI COMUNITARI .

NON SI PUO' QUINDI AFFERMARE CHE LE PARTI NELLA CAUSA DI MERITO ABBIANO VOLUTO AGGIRARE LE DISPOSIZIONI DELL' ARTICOLO 173 DEL TRATTATO E IL GIUDICE NAZIONALE ABBIA VOLUTO STATUIRE, IN SEDE NAZIONALE, SU QUESTIONI GIURIDICHE DI STRETTA

COMPETENZA DEL GIUDICE COMUNITARIO; LE PARTI HANNO CHIESTO E IL GIUDICE HA EFFETTUATO IL RINVIO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA, IN CONFORMITA AL TRATTATO .

SUI PUNTI 1 E 2

CON LA PRIMA QUESTIONE, IL FINANZGERICHT CHIEDE SE LA DECISIONE 24 GENNAIO 1964 DI CUI E CAUSA DOVESSE ESSERE MOTIVATA A NORMA DELL' ARTICOLO 190 DEL TRATTATO

L' ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO N . 19 DEL CONSIGLIO, " RELATIVO ALLA GRADUALE ATTUAZIONE DI UN' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEI CEREALI ", DISPONE NELL' ULTIMA FRASE : " LA COMMISSIONE DETERMINA IL PREZZO FRANCO FRONTIERA IN BASE AI CRITERI STABILITI SECONDO LA PROCEDURA DI CUI ALL' ARTICOLO 26 " .

I PROVVEDIMENTI ADOTTATI IN MATERIA DI PREZZI IN BASE A TALE COMPETENZA SONO VINCOLATI PER GLI STATI MEMBRI INTERESSATI E VANNO CONSIDERATI COME DECISIONI A NORMA DEGLI ARTICOLI 189, 190 E 191 DEL TRATTATO, CHE SONO DUNQUE LORO APPLICABILI .

CON LA SECONDA QUESTIONE, IL GIUDICE A QUO CHIEDE SE LA DECISIONE DI CUI TRATTASI POSSIEDA I REQUISITI DI CUI AL SUMMENZIONATO ARTICOLO 190 ( PUR LIMITANDOSI A FAR RICHIAMO AD UNA DECISIONE PRECEDENTE, LA QUALE A SUA VOLTA INDICA COMPLESSIVAMENTE LE CONSIDERAZIONI CUI SI E ISPIRATA LA COMMISSIONE NELLO STABILIRE I PREZZI FRANCO FRONTIERA ) OPPURE ANDASSE SPECIFICAMENTE MOTIVATA, CON INDICAZIONE DEI PREZZI, DEI MERCATI, DELLA QUALITA E DELLE QUANTITA EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI PRESI IN CONSIDERAZIONE DALLA COMMISSIONE, NONCHE DELLE DIFFERENZE QUALITATIVE SU CUI LA COMMISSIONE SI E FONDATA .

LA DECISIONE DEL 24 GENNAIO 1964, COME COMUNICATA AGLI STATI MEMBRI DESTINATARI, APPARE UNA RETTIFICA DELLE DECISIONI ANTERIORI RELATIVE AI PREZZI FRANCO FRONTIERA . ESSA FA ESPRESSO RICHIAMO ALLA DECISIONE ORIGINALE DEL 21 DICEMBRE 1962 ED ALLE DECISIONI SUCCESSIVE CHE RETTIFICANO I PREZZI STABILITI NELLA PRIMA . FONDANDOSI SUI DATI IN SUO POSSESSO, LA COMMISSIONE DICHIARA LA NECESSITA DI RETTIFICARE I PREZZI IN CONFORMITA ALLA TABELLA ALLEGATA ALLA DECISIONE .

TENUTO CONTO DI QUESTO SEGUITO DI ATTI CHE DETERMINANO I PREZZI FRANCO FRONTIERA, LA DECISIONE DI CUI E CAUSA POTEVA VALIDAMENTE RICHIAMARSI ALLA MOTIVAZIONE DI CARATTERE PERMANENTE E GENERALE CONTENUTA NELLA DECISIONE ORIGINALE DEL 21 DICEMBRE 1962 . QUESTA MOTIVAZIONE SI DEVE QUINDI CONSIDERARE COME INCORPORATA NELLA DECISIONE PRIMA MENZIONATA .

D' ALTRO CANTO, LA PRASSI SEGUITA DALLA COMMISSIONE CHE HA PUBBLICATO IL TESTO INTEGRALE SOLTANTO DELLA DECISIONE ORIGINALE LIMITANDOSI, NELLE DECISIONI SUCCESSIVE, A PUBBLICARE NEL SUPPLEMENTO AGRICOLO DELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE LE TABELLE ALLEGATE, ERA ATTA A FAR COMPRENDERE AD OGNI INTERESSATO CHE LA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE ORIGINALE CONTINUAVA A RESTARE IN VIGORE IMMUTATA ANCHE PER LE SUCCESSIVE VARIAZIONI DI PREZZO .

RESTA DA STABILIRE SE LA MOTIVAZIONE ORIGINALE, DA CONSIDERARSI INCORPORATA NELLA DECISIONE 24 GENNAIO 1964, SIA DI PER SE ADEGUATA . VIENE LAMENTATO CHE DETTA MOTIVAZIONE NON SPECIFICA I DATI CONCRETI CHE SONO A FONDAMENTO DELLA DECISIONE DI CUI E CAUSA .

A NORMA DELL' ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO N . 89 DELLA COMMISSIONE, GLI STATI ESPORTATORI DETERMINATO OGNI GIOVEDI' GLI ELEMENTI DEL PREZZO FRANCO FRONTIERA PER TUTTI I PRODOTTI IN ESSO CONTEMPLATI, NE CALCOLANO L' AMMONTARE DEFINITIVO E COMUNICANO, IN GIORNATA, ALLA COMMISSIONE I DATI DI CALCOLO ED I PREZZI ENTRO LE ORE 15 . A NORMA DEGLI ARTICOLI 8 E 9 DI DETTO REGOLAMENTO, LA COMMISSIONE DETERMINA CIASCUN VENERDI' IL PREZZO FRANCO FRONTIERA IN BASE A TALI DATI .

OVE GLI ELEMENTI DEL CALCOLO VARIINO PRIMA DEL GIOVEDI', GLI STATI MEMBRI COMUNICANO IMMEDIATAMENTE I NUOVI ELEMENTI DEL CALCOLO ED IL PREZZO FRANCO FRONTIERA CHE NE RISULTA ALLA COMMISSIONE, CHE A SUA VOLTA DETERMINA IL PREZZO FRANCO FRONTIERA CON ANTICIPO SULLA DATA NORMALE, QUALORA CIO' SI DIMOSTRI NECESSARIO IN BASE AI DATI FORNITI DA UNO STATO MEMBRO O IN BASE ALLE INFORMAZIONI IN SUO POSSESSO .

UNA SIFFATTA DECISIONE DEV' ESSERE MOTIVATA SECONDO LE POSSIBILITA MATERIALI E LE CONDIZIONI TECNICHE O IN BASE AL LASSO DI TEMPO A DISPOSIZIONE PER L' ADOZIONE DELLA DECISIONE STESSA . LA MOTIVAZIONE SPECIFICA DEI VARI PREZZI FRANCO FRONTIERA, NEL SENSO INTESO DAL FINANZGERICHT, COMPORTEREBBE, PER CIASCUNO DELLE CENTINAIA DI PREZZI DA STABILIRE, LA PUBBLICAZIONE E IL VAGLIO DEI DATI FORNITI DAGLI STATI MEMBRI ESPORTATORI O RACCOLTI DAI SERVIZI DELLA COMMISSIONE .

POSTI I TERMINI STABILITI PER L' ADOZIONE DI UNA DECISIONE, E TENUTO CONTO DEL NUMERO DEI PREZZI DA FISSARE, UNA SIMILE ELABORAZIONE INTRALCEREBBE IL FUNZIONAMENTO REGOLARE DEL SISTEMA PREVISTO DAL REGOLAMENTO N . 19 DEL CONSIGLIO E DAL REGOLAMENTO N . 89 DELLA COMMISSIONE .

LA PREPARAZIONE E LA REDAZIONE DI UNA MOTIVAZIONE DI TAL GENERE RICHIEDEREBBERO INFATTI TANTO TEMPO CHE I PREZZI COSI' DETERMINATI POTREBBERO ANCHE ESSERE PARZIALMENTE SUPERATI AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE .

ONDE INFORMARE GL' INTERESSATI COMPETENTI CIRCA LA NATURA E L' ORIENTAMENTO DEI DATI CHE COSTITUISCONO LA BASE DELLA FISSAZIONE DEL PREZZO FRANCO FRONTIERA, E DEL RESTO SUFFICIENTE IL CONFRONTO TRA I PREZZI FRANCO FRONTIERA FISSATI E I CRITERI GENERALI GIA PUBBLICATI . UNA GARANZIA NEI CONFRONTI DEI DESTINATARI E DEI TERZI INTERESSATI, CHE COSTITUIREBBE NEL CONTEMPO IL PRESUPPOSTO PER UN ADEGUATO CONTROLLO GIURISDIZIONALE, SI AVREBBE SE LA COMMISSIONE, COME HA FATTO NELLA FATTISPECIE, COMUNICASSE ALLE PARTI I DATI TECNICI SUI QUALI SI E FONDATA PER DETERMINARE IL PREZZO FRANCO FRONTIERA OGNIQUALVOLTA LA DECISIONE VENGA PORTATA DINANZI AL GIUDICE COMPETENTE .

DA QUANTO PRECEDE SI DEVE TRARRE LA CONCLUSIONE CHE ALLA COMMISSIONE ERA LECITO INDICARE SEMPLICEMENTE IN MODO GENERALE GLI ELEMENTI FONDAMENTALI E LA PROCEDURA SEGUITA NEL VAGLIARE I FATTI, SENZA BISOGNO DI PRECISARE I FATTI STESSI . SI DEVE DUNQUE CONCLUDERE CHE LE QUESTIONI SOLLEVATE DAL FINANZGERICHT AI PUNTI 1 E 2 NON SONO ATTE AD INFICIARE LA VALIDITA DELLA DECISIONE DI CUI E CAUSA .

SUL PUNTO 3

CON LA TERZA QUESTIONE, IL FINANZGERICHT SOLLEVA IL PROBLEMA DEL SE LA COMMISSIONE, FONDANDO LA DECISIONE CRITICATA SU QUOTAZIONI DI MERCATO RELATIVE AD ORZO RACCOLTO FUORI DAGLI STATI MEMBRI, ED IN PARTICOLARE FUORI DAI PAESI BASSI, ABBIA VIOLATO GLI ARTICOLI 2 E 3 DEL REGOLAMENTO N . 19 . LA QUESTIONE DEV' ESSERE ESAMINATA, POSTO CHE NELLE SUE OSSERVAZIONI SCRITTE LA COMMISSIONE AMMETTE DI AVER FONDATO LA SUA DECISIONE SU DETTE QUOTAZIONI .

LA VERSIONE TEDESCA DI DETTI ARTICOLI, IN CUI E DETTO CHE IL PREZZO FRANCO FRONTIERA E QUELLO DEI PRODOTTI " STAMMEND AUS " LO STATO MEMBRO ESPORTATORE, APPARE EFFETTIVAMENTE EQUIVOCA . I TESTI DELLE ALTRE TRE VERSIONI DI DETTI ARTICOLI, CHE USANO IN CORRISPONDENZA DI " STAMMEND AUS " I TERMINI " EN PROVENANCE DE ", " PROVENIENTE DA " E " AFKOMSTIG UIT ", MOSTRANO TUTTAVIA CHE IL REGOLAMENTO N . 19 NON HA INTESO FAR DISTINZIONE TRA I PRODOTTI RACCOLTI NELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE E QUELLI CHE VI SI TROVANO IN LIBERA PRATICA . QUESTA INTERPRETAZIONE E DEL RESTO CONFORME AI PRINCIPI DEL TRATTATO ENUNCIATI NELL' ARTICOLO 9, SECONDO COMMA, IL QUALE ESTENDE L' UNIONE DOGANALE " AI PRODOTTI PROVENIENTI DA PAESI TERZI CHE SI TROVANO IN LIBERA PRATICA NEGLI STATI MEMBRI " .

LA RICORRENTE NELLA CAUSA DI MERITO HA INOLTRE DEDOTTO CHE IL REGOLAMENTO N . 86 DELLA COMMISSIONE DEL 25 LUGLIO 1962, IL QUALE CONTIENE DISPOSIZIONI INTESE AD EVITARE DEVIAZIONI DI TRAFFICO, STABILISCE DUE DIVERSI REGIMI DI PRELIEVI, PER I CEREALI RACCOLTI IN UNO STATO MEMBRO ESPORTATORE E PER I CEREALI PROVENIENTI DA TALE STATO, MA CHE NON VI SONO STATI RACCOLTI .

DETTO REGOLAMENTO PERO' NON INFICIA LE CONSIDERAZIONI PRECEDENTI, TANTO PIU CHE IL REGOLAMENTO N . 89 DELLA COMMISSIONE, ADOTTATO CONTEMPORANEAMENTE AL REGOLAMENTO N . 86, E CONTENENTE I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI PREZZI FRANCO FRONTIERA PER I CEREALI, FA USO DELLE ESPRESSIONI IMPIEGATE NEL REGOLAMENTO N . 19, CONFIRMANDO COSI' CHE IL SISTEMA ADOTTATO CON IL REGOLAMENTO N . 86 NON HA ALCUNA INFLUENZA SUL SISTEMA PER LA DETERMINAZIONE DEI PREZZI FRANCO FRONTIERA . QUINDI LA QUESTIONE SOLLEVATA AL TERZO PUNTO NON E ATTA AD INFICIARE LA VALIDITA DELLA DECISIONE DI CUI TRATTASI .

NON E' PERCIO' NECESSARIO PRONUNCIARSI SULLE QUESTIONI 4, 5 E 6, LE QUALI SONO STATE DEFERITE PER IL CASO CHE LA CORTE SANCISSE L' INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE O LA SUA ILLEGITTIMITA' PERCHE' BASATA SU PREZZI RELATIVI A CEREALI PROVENIENTI DA PAESI TERZI .

#### **Decisione relativa alle spese**

LE SPESE SOPPORTATE DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DALLA COMMISSIONE CEE, DAL GOVERNO DEL REGNO DEI PAESI BASSI E DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA CHE HANNO PRESENTATO LE LORO OSSERVAZIONI ALLA CORTE NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE .

NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA DI MERITO, L' ATTUALE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NELLA CONTROVERSIA PENDENTE DINANZI ALLO HESSISCHES FINANZGERICHT, AL QUALE SPETTA QUINDI DI DECIDERE SULLE SPESE .

#### **Dispositivo**

LA CORTE

PRONUNCIANDOSI SULLE QUESTIONI DEFERITELE IN VIA PREGIUDIZIALE DALLO HESSISCHES FINANZGERICHT, DICHIARA :

- 1 ) DALL' ESAME DELLE QUESTIONI SOTTOPOSTE ALLA CORTE DALLO HESSISCHES FINANZGERICHT NON E' EMERSO ALCUN ELEMENTO ATTO AD INFICIARE LA VALIDITA' DELLA DECISIONE 24 GENNAIO 1964 CON CUI LA COMMISSIONE CEE HA FISSATO I PREZZI FRANCO FRONTIERA DEI CEREALI .
- 2 ) SPETTA ALLO HESSISCHES FINANZGERICHT DI PROVVEDERE SULLE SPESE DEL PRESENTE GIUDIZIO .

**In alto**